



RIUNIONE del 4 luglio 2016

PROCESSO VERBALE

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Lanfranco Lincetto, Vice Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Pordenone Loris Toneguzzi, Commissario straordinario	<i>presente</i>	Comune di Muggia Laura Marzi, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Udine Elisa Battaglia, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Alessandro Ciriani, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Sauris Ernes Petris, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Carlo Grilli, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Udine Antonella Nonino, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Gianluigi Savino, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Medea Elisa Berlasso, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Flavio Pesante, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>assente</i>	Comune di Ragogna Alma Concil, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Maniago Cristina Querin, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montereale Valcellina Eleonora Gobbato, Assessore	<i>presente</i>		

Partecipa con diritto di parola **Diego Navarria**, Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana.

Sono intervenuti alla riunione:

Paolo Panontin, Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile

Antonella Manca, Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Luciano Pozzecco, Vice Direttore centrale infrastrutture e territorio

Gianfranco Spagnul, Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Alessandra Lupieri, coordinatore della Struttura stabile per le iniziative in materia di sicurezza urbana del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

Annamaria Pecile, Direttore del Servizio Consiglio delle autonomie locali ed elettorale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 17 giugno 2016.
2. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1160 del 23 giugno 2016 "LR 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016. Approvazione preliminare"
3. Nomina di un rappresentante dei comuni nelle Commissioni Ater di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e dell'Alto Friuli, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale n. 1/2016.
4. Nomina di un componente nella Consulta regionale della famiglia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. j) della legge regionale n. 11/2006.
5. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 23 giugno 2016 concernente "Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n.6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione preliminare".

*Il **Presidente Romoli** verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 10.24.*

PUNTO 1

Il Presidente **Romoli** introduce il **punto 1** all'ordine del giorno relativo all'approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 17 giugno 2016.

In assenza di osservazioni, il verbale si considera approvato a termini di Regolamento.

PUNTO 2

Il Presidente **Romoli** riferisce che il Comune di Trieste non ha ancora perfezionato l'insediamento degli organi eletti a seguito delle recenti consultazioni amministrative, l'assessore Grilli presente oggi alla seduta, ha infatti ricevuto la nomina solamente in mattinata, momento in cui gli è pervenuto anche il materiale all'ordine del giorno della seduta. Non avendo pertanto avuto modo di conoscere con un adeguato anticipo né di approfondire gli argomenti all'ordine del giorno della presente seduta, nelle vie brevi, ha chiesto di voler rinviare di qualche giorno la riunione del Consiglio. Nell'esprimersi a favore di tale richiesta, propone di rinviare la seduta del Consiglio delle autonomie locali al prossimo lunedì, 11 luglio, alla medesima ora. Auspica inoltre che, in quella stessa riunione, il CAL possa anche deliberare le nomine dei rappresentanti dei Comuni nelle Commissioni ATER di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Alto Friuli che oggi non risulterebbe possibile pur essendo iscritta all'ordine del giorno, in quanto l'elenco delle candidature non è ancora completo. Formula quindi un pressante appello affinché vengano proposte in tempo utile le designazioni mancanti.

Il Consiglio concorda sulla proposta di rinvio testé formulata dal Presidente **Romoli**.

L'Assessore **Panontin** acconsente alla richiesta di rinvio formulata, ricordando tuttavia che l'atto in esame è stato trasmesso anche al Comune di Trieste già in data 27 giugno. Per favorire un maggior approfondimento dei contenuti illustra quindi la deliberazione della Giunta regionale n. 1160 del 23 giugno 2016, avente ad oggetto: "LR 9/2009, art. 4. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016. Approvazione preliminare, spiegando che si tratta di un programma che viene predisposto annualmente e che, per la presente annualità le risorse aumentano complessivamente a 2.500.000 euro.

L'Assessore **Panontin**, evidenzia che, per l'anno in corso e nell'ottica della l.r. 26/2014, è stato previsto di finanziare i progetti in materia di sicurezza, proposti dai Comuni singoli e associati e con almeno 8 operatori di polizia locale. La definizione puntuale degli interventi finanziabili tiene conto dell'analisi delle situazioni di criticità sul piano della Sicurezza, analizzate nel Programma stesso con riferimento ad alcuni fenomeni di criminalità che vanno arginati.

Spiega che finanziamenti in conto capitale ammontano a 1.800.000,00 euro e i finanziamenti di parte corrente a 700.000,00 euro

Specifica quindi che il programma 2016 prevede il finanziamento di Interventi di parte capitale (I Area della II sezione) e Interventi di parte corrente (II Area della II Sezione). Con riferimento agli interventi in parte capitale, precisa i seguenti elementi:

- l'obiettivo della I^a Area è di contribuire a assicurare la comunità locale contro i reati predatori, in particolare furti e rapine sostenendo l'acquisto, l'installazione e l'attivazione di sistemi di sicurezza a protezione delle abitazioni;
- i privati, che dovranno essere residenti in Regione da almeno 24 mesi in via continuativa e proprietari degli immobili o della porzione di essi sul quale vogliono realizzare gli interventi, dovranno realizzare le opere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017 e presentare le domande di finanziamento dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 ai Comuni di residenza. Il beneficio ottenibile dal privato non potrà superare il 50% delle spese ammissibili, fissate nel limite massimo di € 3.000,00;
- i Comuni beneficiari dei finanziamenti regionali stanziati per tale scopo dovranno emanare l'apposito bando e adottare la modulistica necessaria alla presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2016; una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande da parte dei privati, dovranno redigere le graduatorie che verranno redatte sulla base dell'ISEE dei richiedenti - in ordine crescente - e che non potrà essere superiore a 35.000,00 euro e, infine, provvederanno alla liquidazione delle somme in favore dei beneficiari inseriti nella stessa graduatoria entro la data del 31 dicembre 2017;
- i finanziamenti in parte capitale saranno ripartiti tra gli Enti richiedenti in misura proporzionale alla popolazione residente, con il limite massimo di 250.000,00 euro per gli Enti con popolazione superiore a 80.000 abitanti;

Con riferimento agli Interventi di parte corrente (II Area della II Sezione) precisa invece quanto segue:

- l'obiettivo della II^a Area si riferisce, in particolare, alle fasce deboli della popolazione, per il contrasto alle condotte illecite e delittuose più diffuse;
- questo tipo di interventi, che si pongono in continuità e a completamento di quelli già finanziati con il Programma 2015, riguardano le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza (compreso il pagamento di canoni di assicurazione), le spese per l'acquisto delle divise ordinarie e operative per la Polizia locale secondo il Regolamento regionale e le spese per gli interventi a favore delle fasce deboli della popolazione (raggiri agli anziani, bullismo giovanile, corsi di autodifesa per le donne);
- i finanziamenti di parte corrente, che ammontano a 700.000,00 euro, verranno ripartiti con particolare riguardo allo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni richiedenti in ordine di graduatoria da scorrere in ordine decrescente e formata sulla base di appositi punteggi legati alla natura del richiedente (UTI, forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di Polizia locale e infine Comuni singoli);
- i finanziamenti massimi concedibili a ciascun ente richiedente e per ciascuna tipologia di intervento sono stabiliti sulla base del numero di unità operative appartenenti alla polizia locale dell'ente o della forma collaborativa richiedente o, per gli interventi di cui alla lettera c) di cui sopra, in base alla popolazione residente nelle medesime;

L'Assessore **Panontin** evidenzia quindi i limiti massimi dei finanziamenti concedibili e precisa che gli enti locali richiedenti possono beneficiare dei finanziamenti di parte corrente solo se abbiano richiesto anche i finanziamenti di parte capitale, mentre le domande di finanziamento dovranno essere presentate dagli enti locali

alla Regione, con le modalità previste dalla delibera, entro 60 giorni dall'approvazione in via definitiva del Programma.

Infine, ricorda che gli enti beneficiari dovranno completare i progetti entro il 31 dicembre 2017 per gli interventi di parte capitale ed entro il 30 giugno 2018 per quelli di parte corrente, per poi procedere alla rendicontazione della spesa entro il 30 settembre 2018. Da ultimo consegna ai presenti un documento contenente le repliche alle richieste di modifica del Programma inoltrate dal Comune di Artegna, dall'Unione intercomunale del Gemonese e dall'Unione Intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale (allegato 1)

Il Presidente Romoli, in considerazione del fatto che l'espressione del parere sulla deliberazione illustrata è stato rinviato alla prossima seduta del Consiglio delle autonomie locali, propone di rinviare a tale momento anche la discussione sul punto.

Il Consiglio concorda.

La seduta termina alle ore 10.36.

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Annamaria Pecile

Il Presidente
f.to Ettore Romoli

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELL'11 LUGLIO 2016

Appunto per l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche delegato alla protezione civile

Avv. Paolo Panontin

Oggetto: Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016. Risposta alle richieste di modifica del Programma inoltrate dal Comune di Artegna e dall'Unione Intercomunale del Gemonese e dall'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale.

Con due note del 27 e 28 Giugno u.s il Comune di Artegna e l'Unione intercomunale del gemonese hanno manifestato la loro contrarietà alla previsione contenuta nel paragrafo 1 della III^a Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2016 approvato in via preliminare con DGR n. 1160 del 23 giugno 2016. La medesima doglianza è stata poi espressa anche dall'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro-Val Canale con la nota del 29 giugno u.s.

La disposizione in questione prevede che possano presentare domanda di finanziamento per gli interventi previsti nel Programma 2016, solo gli enti locali (quindi UTI, Comuni capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale e Comune singoli) che siano dotati di un Corpo di polizia locale composto, quindi, da un minimo di 8 operatori.

La doglianza rappresentata verterebbe sul fatto che tale disposizione impedirebbe, al pari di quanto già accaduto con il Programma relativo all'anno 2015, ai Comuni più piccoli che non dispongono quindi di una struttura di polizia locale con le suddette caratteristiche di fare domanda di finanziamento rappresentato, peraltro, che le esigenze di sicurezza interessano tutti i Comuni dotati o no di Corpo di polizia locale.

In merito alla questione sollevata si osserva:

- 1) Il paragrafo 1 della III^a Area del Programma sicurezza 2016 dispone che possono presentare domanda di finanziamento solo gli enti locali dotati di un Corpo di Polizia locale in ottemperanza a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) della l.r. n. 9/2009 che prevede il finanziamento degli "interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni, singoli o associati, dotati di un corpo di polizia locale"¹; tale prescrizione di legge già impedisce di accogliere la richiesta formulata.

¹ Art. 4 (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza) della l.r. 9/2009:

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:

- a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;
- b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;
- c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;
- d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni, singoli o associati, dotati di un corpo di polizia locale;
- e) i patti locali di sicurezza urbana;
- e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;
- f) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:

- a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
- b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;
- c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di polizia locale e all'istituzione del <<vigile di quartiere>>;
- d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;
- e) interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private;
- f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;
- h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;

i) interventi coordinati per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalità.

La previsione indicata, (introdotta dall'articolo 6, comma 4 della l.r. 33/2015), si limita peraltro a rendere esplicito, con riferimento ai progetti finanziabili col Programma sicurezza annuale, quanto già stabilito dalle norme contenute nella l.r. 9/2009 in merito alla necessità di favorire la costituzione dei Corpi di polizia locale (vedi punto 2);

- 2) La necessità di svolgere il servizio di polizia locale in forma associata, specialmente nei casi in cui lo svolgimento del servizio stesso in maniera autonoma non consenta di avere strutture di polizia locale con almeno 8 operatori, è sempre stata uno dei principi cardine della l.r. 9/2009 (si vedano in proposito gli articoli 10², commi 1, 2 e 3 e 14, comma 1,³ della legge stessa). La l.r. n. 9/2009 ha da sempre individuato nel Corpo di polizia locale, formato almeno da 8 operatori, la struttura organizzativa più adeguata allo svolgimento delle funzioni ad essa demandate anche sul piano dello sviluppo delle politiche di sicurezza nei territori di riferimento.

Peraltro la l.r. 9/2009, dopo un periodo transitorio, è divenuta pienamente operativa a far data dal 1° gennaio 2013 (vedi a tal proposito l'articolo 26, commi 1 e 1 bis⁴ della legge stessa); da tale

3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni interessati ed è teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:

a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;

b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

2. Art. 10, commi 1, 2 e 3 della l.r. 9/2009: (versione ante modifica attuata con la l.r. 10/2016).

"1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno otto operatori.

3. I Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata".

3. Art. 14, comma 1, l.r. 9/2009: (il comma non è stato modificato dalla l.r. 10/2016).

"1. La Regione promuove e incentiva lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale".

Art. 26, commi 1 e 1 bis della l.r. 9/2009: (i commi non sono stati modificati dalla l.r. 10/2016):

"1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

1.bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli enti locali si adeguano alle disposizioni dell'articolo 10 entro il 31 dicembre 2012 (omissis).

4. Art. 26, commi 2, della l.r. 9/2009:

"2. Fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilità e crescita, la Giunta regionale, con l'approvazione del programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza, di cui all'articolo 4, tiene conto, tra i criteri di finanziamento, dell'adeguamento alle disposizioni contenute nella presente legge."

5. Articolo 10 l.r. 9/2009 (versione post modifica attuata con la l.r. 10/2016).

"Art. 10 (Principi organizzativi).

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno quindici operatori, ridotti a otto qualora tutti i Comuni di riferimento siano montani.

3. I Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.

3 bis. Le Unioni territoriali intercomunali esercitano tutte le funzioni di polizia locale in conformità alle norme di legge, di statuto e di regolamento che ne disciplinano l'ordinamento.

4. L'ordinamento dell'Unione territoriale intercomunale determina le competenze delle proprie unità organizzative e dei funzionari preposti a esse, in conformità con la disciplina contrattuale.

5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.

6. (ABROGATO)

7. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale."

data, quindi, tutti gli enti locali avrebbero dovuto adeguarsi alle previsioni contenute nell'articolo 10 e quindi avrebbero dovuto dotarsi di un corpo di polizia locale con almeno 8 operatori provvedendo necessariamente ad associarsi nel caso in cui le dimensioni dell'ente non consentissero il raggiungimento di tale parametro.

E, in adempimento a quanto previsto dalla l.r. 9/2009 (e anche con riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 26, comma 2,⁵ della medesima) i progetti proposti degli enti locali e finanziati successivamente a tale data, sono stati rivolti appunto alle realtà aventi strutture organizzative di polizia locale conformi alla legge. (vedi a tal proposito il programma 2015 che ha infatti ristretto solo agli enti locali dotati di un corpo di polizia locale la possibilità di accedere ai finanziamenti);

- 3) La ratio sottesa alle previsioni della l.r. 9/2009 sugli aspetti visti sopra è stata poi ribadita e rafforzata dalla legge regionale 28 giugno 2016 n. 10 "Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012" che ha modificato l'articolato della legge di settore intervenendo su alcuni articoli allo scopo di adeguarne le previsioni al nuovo sistema ordinamentale recato dalla legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26.

In particolare, le modifiche apportate dalla richiamata l.r. 10/2016 agli articoli 10⁶ e 14⁷ della l.r. 9/2009 hanno:

- a) mantenuto e rafforzato il concetto della necessità di costituire i Corpi di polizia, anche ricorrendo alle forme associative tra enti locali che, in conformità alla l.r. 26/2014, sono da individuare principalmente nelle UTI;
- b) ribadito il concetto che la Regione promuove e sostiene principalmente lo svolgimento associato del Servizio nell'ambito delle UTI;
- c) previsto, in ogni caso, che il servizio di polizia locale possa essere svolto mediante convenzione tra enti locali (quindi tra gli stessi enti facenti parte di una UTI o tra enti che ne fanno parte e altri che non ne fanno parte, oppure tra l'UTI e Comuni che non ne fanno parte o, infine, anche tra UTI diverse.)

In particolare, da quanto detto al precedente punto c) emerge che le previsioni della l.r. 26/2014 non sono in contrasto né impediscono la gestione associata dei servizi di polizia locale tra enti locali che, mediante gli strumenti previsti dalla l.r. n. 9/2009 per favorire la gestione associata dei servizi di polizia locale finalizzati alla costituzione del Corpo di polizia locale, una volta divenuti conformi alle previsioni della l.r. 9/2009 su tale aspetto, potranno accedere ai finanziamenti per

6) Articolo 14 l.r. 9/2009 (versione post modifica attuata con la l.r. 10/2016).

Art. 14 (Gestioni associate)

1. La Regione promuove lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale nell'ambito delle Unioni territoriali intercomunali al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.
2. Le Unioni territoriali intercomunali disciplinano con regolamento i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza. Il presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alla rispettiva Unione territoriale intercomunale.
3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante del Corpo.
4. Nel caso di gestione associata del Servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare:
 - a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;
 - b) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata e il sindaco cui spettano le funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, nel territorio dei Comuni associati;
 - c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
 - d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
 - e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
 - f) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;
 - g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.>>.

la realizzazione degli interventi previsti dal Programma annuale di finanziamento in materia di sicurezza previsto dall'articolo 4 della l.r. n. 9/2009.

Udine, 30 giugno 2016

Il Direttore del Servizio
Dott. Gianfranco Spagnul

Dott.ssa Alessandra Lupieri